Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71° **Roma - Giovedì, 4 dicembre 1930 - Anno IX** **Numero 282**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. **L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.**

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » vegganzi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36 — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6 — **Brescia:** Castoldi E. Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis » Fratelli Giuseppe e Mario Dessì, Corso Vittorio Emanuele num. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libreria Internazionale Giannotta Nicolò, via Lincoln num. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele num. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. ; Ditta Bemporad & ., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovi, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso V. Emanuele n. 335; F. Ciuni, Piazza Verdi n. 463. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internaz., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330 — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti via F. Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stab. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internaz., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Emanuele n. 82. — **Trento:** M. Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte: Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth, L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi-Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** via del Pozzetto, 118; **Torino,** via dei Mille, 24.

Vegganst le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

LEGISLATURA XXVIII - SESSIONE 1929-30

Il Senato del Regno è convocato per martedì 9 dicembre 1930-IX, alle ore 16, in seduta pubblica col seguente

ORDINE DEL GIORNO

I. *Sorteggio degli Uffici.*

II. *Discussione dei seguenti disegni di legge:*

1. Modificazioni alla legge 23 giugno 1854, n. 1731, concernente norme per la promulgazione delle leggi (462);

2. Approvazione dell'Accordo italo-sovietico relativo ai certificati d'origine (568). - (*Iniziato in Senato*);

3. Conversione in legge del R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 988, recante variazione al riparto fra i tagli delle monete d'argento (570). - (*Iniziato in Senato*);

4. Conversione in legge del R. decreto-legge 26 giugno 1930, n. 964, contenente norme per l'uso delle qualifiche accademiche di dottore in ingegneria ed in chimica industriale (573). - (*Iniziato in Senato*);

5. Conversione in legge del R. decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1388, concernente la conferma per tre anni all'Azienda Generale Italiana Petroli dell'incarico di eseguire ricerche petrolifere nel Regno (576). - (*Iniziato in Senato*);

6. Conversione in legge del R. decreto 15 agosto 1930-VIII, n. 1361, concernente la costituzione con sede a Milano di un ente morale denominato « Unione cooperativa milanese dei consumi » (577). - (*Iniziato in Senato*);

7. Conversione in legge del R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, concernente norme per l'abilitazione nelle discipline statistiche (517);

8. Conversione in legge del R. decreto-legge 20 giugno 1930, n. 846, recante proroga sino al 31 dicembre 1930 del termine per l'esercizio dei poteri straordinari concessi al presidente della Croce Rossa Italiana per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale (584);

9. Conversione in legge del R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2052, con cui si autorizza il Governo del Re a modificare la convenzione 15 settembre 1923, relativa alla esecuzione delle opere di ampliamento del porto di Bari (591);

10. Conversione in legge del R. decreto-legge 29 giugno 1930, n. 869, concernente la proroga, a tutto l'esercizio finanziario 1930-31, delle norme del R. decreto 26 luglio 1925, n. 1237, circa la concessione di premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione dello Stato (592);

11. Conversione in legge del R. decreto-legge 10 luglio 1930, n. 1034, concernente agevolazioni tributarie per l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (593);

12. Conversione in legge del R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 976, recante provvedimenti per l'allargamento della via Roma in Torino e per il risanamento dei quartieri adiacenti (594);

13. Conversione in legge del R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 970, recante nuova autorizzazione di spesa pei lavori dipendenti dai Patti Lateranensi (595);

14. Conversione in legge del R. decreto-legge 22 agosto 1930, n. 1265, concernente la ricostituzione dei comuni di Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino e Vallo di Nera (599).

(6572)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Cessazione dalla carica di due Membri del Gran Consiglio del Fascismo.

Con decreto Reale in data 11 novembre 1930-IX gli onorevoli dott. Gino Cacciari e dott. Arnaldo Fioretti hanno cessato dalla carica di Membri del Gran Consiglio del Fascismo.

(6573)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1838.

REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. 1511.

Norme per le promozioni in soprannumero, con riserva di anzianità, al grado 11° dei ruoli di gruppo C, degli applicati invalidi di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 1° luglio 1926, n. 1228, e 6 gennaio 1927, n. 27;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1228, è modificato come segue:

« A partire dal 1° luglio 1926 gli impiegati del grado 12° dei ruoli dei personali di gruppo *C* di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, che siano invalidi di guerra ed abbiano conseguito o conseguano il terzo aumento periodico di stipendio nel grado stesso, potranno essere promossi in soprannumero, per anzianità congiunta al merito, al grado 11° del medesimo ruolo, indipendentemente dalle promozioni conferibili per vacanze di posti, a norma delle vigenti disposizioni ».

Art. 2.

L'art. 5 del R. decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 27, è abrogato.

Ai commi secondo e terzo dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1228, sono sostituiti i seguenti:

« Gli impiegati invalidi di guerra promossi in base al precedente comma e gli impiegati che ottengano la promozione al grado 11° in applicazione delle altre norme vigenti, saranno collocati nel grado stesso secondo l'ordine determinato, rispettivamente, dalla data del conseguimento del terzo aumento periodico di stipendio nel grado 12° e da quella in cui si siano resi vacanti i posti del grado 11°.

« Peraltro, ove esistano invalidi di guerra che conseguano l'accennato terzo aumento posteriormente ad altri invalidi che li seguano in ruolo, le promozioni, sia del personale valido, sia di quello invalido, saranno disposte con riserva di anzianità in favore dei primi, i quali saranno collocati nel grado 11° immediatamente avanti agli invalidi che nel grado 12° li seguivano nel ruolo.

« La presente disposizione ha efficacia dal 5 gennaio 1927 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1930 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 303, *foglio* 5. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1839.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1930, n. 1510.

Modifica di alcune disposizioni previste nel R. decreto-legge 6 settembre 1928, n. 2167, riguardante i sottufficiali dell'Arma aeronautica esonerati dal pilotaggio per motivi fisici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 marzo 1923, n. 645;

Visto il decreto commissariale 24 agosto 1924, relativo alla costituzione del Corpo equipaggi della Regia aeronautica e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1925, n. 1150, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il R. decreto-legge 6 settembre 1928, n. 2167, che detta speciali norme per il trattamento da farsi ai sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo combattente, esonerati dal pilotaggio per motivi fisici;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuto necessario e urgente modificare alcune disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 6 settembre 1928, n. 2167;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto-legge 6 settembre 1928, n. 2167, è modificato come segue:

« I sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo combattente, che, in seguito ad accertamento medico legale, eseguito nelle debite forme, siano riconosciuti permanentemente non più in possesso dell'idoneità al volo, ma idonei al servizio militare in genere, potranno essere, a loro domanda, collocati fuori quadro nello stesso ruolo combattente e trattenuti alle armi fino al compimento del 45° anno di età, in ogni caso, fino al compimento del 20° anno di servizio effettivamente e comunque trascorso alle dipendenze dello Stato, ove trattisi di sottufficiali che al raggiungimento del 45° anno di età non contino tale limite minimo di anni di servizio effettivo.

« In tale posizione essi adempiranno a mansioni di governo.

« La decisione definitiva sull'accoglimento della domanda è rimessa alla facoltà del Ministero dell'aeronautica ed è subordinata, in ogni caso, all'idoneità a disimpegnare le mansioni stesse, riconosciuta dalla Commissione di avanzamento di cui all'art. 69 del decreto commissariale 24 agosto 1924 ».

Art. 2.

L'art. 2 è modificato come segue:

« Il numero dei sottufficiali da collocare fuori quadro nei vari gradi, ai termini del disposto del precedente art. 1, non può sorpassare quello di un decimo dell'organico complessivo dei sottufficiali del ruolo combattente, e per ogni sottufficiale così collocato fuori quadro, deve essere lasciato vacante un posto nello stesso grado della categoria governo, fino a che il sottufficiale permanga nella suindicata posizione.

« I sottufficiali esonerati dal pilotaggio per motivi di cui all'art. 1 ed eventualmente eccedenti l'aliquota suddetta, e quelli comunque non ammessi al trattamento di cui allo stesso art. 1, sono, a seconda dei casi, dispensati dal servizio, ovvero collocati in riforma, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 6 marzo 1927, n. 420, oppure a riposo se l'inidoneità al pilotaggio derivi da infermità dipendente da cause di servizio ».

Art. 3.

L'art. 3 del R. decreto-legge 6 settembre 1928, n. 2167, è abrogato.

Art. 4.

L'art. 4 del R. decreto-legge 6 settembre 1928, n. 2167, è modificato come segue:

« Il sottufficiale pilota esonerato dal pilotaggio e collocato fuori quadro ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, potrà essere promosso, col concorso delle condizioni generali per l'avanzamento prescritte dal decreto commissariale 24 agosto 1924, dopo trascorso almeno un anno dalla promozione del sottufficiale pilota pari grado che lo segue immediatamente in ruolo ».

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° luglio 1930 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BALBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1930 - Anno IX
Atti del Governo, registro 303, foglio 4. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1840.

REGIO DECRETO 17 ottobre 1930, n. 1513.

Incorporazione degli istituti di Cornigliano Ligure, Sampierdarena e della Sezione per le case economiche in liquidazione di Genova, nell'unico Istituto per le case popolari di Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico) per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;

Visto l'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726;

Visto il R. decreto in data 30 giugno 1907, n. 298, col quale è stato eretto in ente morale l'Istituto per le case popolari di Genova e ne è stato approvato lo statuto organico;

Visto il R. decreto in data 29 gennaio 1922, n. 238, col quale è stato eretto in ente morale l'Istituto autonomo per le case popolari di Cornigliano Ligure e ne è stato approvato lo statuto organico;

Visto il R. decreto in data 4 febbraio 1919, n. 244, con il quale è stato eretto in ente morale l'Istituto autonomo per le case popolari di Sampierdarena e ne è stato approvato lo statuto organico;

Visto il R. decreto in data 19 aprile 1925, n. 571, col quale è stata eretta in ente morale la Sezione per le case economiche istituita in seno al predetto Istituto per le case popolari di Genova, e ne è stato approvato lo statuto organico;

Vista la deliberazione in data 25 gennaio 1927, con la quale i Consigli di amministrazione dell'Istituto per le case popolari di Genova e della Sezione per le case economiche, in base all'art. 28 dello statuto organico di quest'ultima, hanno deliberata la messa in liquidazione della Sezione stessa, dando mandato di provvedervi all'Istituto per le case popolari di Genova;

Visto il R. decreto in data 28 novembre 1929, n. 2370, col quale sono state approvate modificazioni allo statuto organico dell'Istituto per le case popolari di Genova;

Viste le deliberazioni in data 6 e 26 luglio 1928 e 12 settembre stesso anno con le quali gli enti interessati hanno chiesto la incorporazione degli Istituti di Cornigliano Ligure, Sampierdarena e della Sezione per le case economiche come sopra detto, in liquidazione, nell'unico Istituto per le case popolari di Genova, in base ad apposita convenzione da stipularsi fra le Amministrazioni degli enti stessi, il cui schema contemplato nelle deliberazioni suddette stabilisce che, in conseguenza della incorporazione di che trattasi l'Istituto per le case popolari di Genova diventerà cessionario di tutti i diritti, ragioni ed azioni di qualsiasi genere, giudiziario o non, senza eccezione alcuna, di tutte le proprietà mobiliari ed immobiliari, titoli e crediti e di quanto altro sia di spettanza degli enti in esso incorporati, nonchè

ne assumerà tutte le obbligazioni passive, senza eccezione alcuna, con impegno di soddisfarle nel loro importo integrale;

Vista la deliberazione in data 31 ottobre 1928, con la quale il podestà di Genova ha dato parere favorevole alla incorporazione predetta;

Considerato che la proposta di cui si tratta non è che la logica conseguenza della creazione della grande Genova e che un unico Istituto appare più idoneo al raggiungimento dello scopo tendente a dotare di case sane e a buon mercato, sia Genova che gli altri Comuni in essa incorporati con la recente riforma;

Considerato che lo schema di convenzione deliberato appare meritevole di approvazione;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli Istituti autonomi per le case popolari di Cornigliano Ligure e Sampierdarena, e la Sezione per le case economiche in liquidazione presso l'Istituto per le case popolari di Genova, sono incorporati nell'unico Istituto per le case popolari di Genova, eretto in ente morale con R. decreto in data 30 giugno 1907, n. 298, regolato dallo statuto organico approvato con Regio decreto in data 28 novembre 1929, numero 2370.

Art. 2.

In conseguenza del disposto di cui al precedente articolo con apposita convenzione da stipularsi tra gli enti nel precedente articolo menzionati, l'Istituto per le case popolari di Genova diventerà cessionario di tutti i diritti, ragioni ed azioni di qualsiasi genere, giudiziarie o non, senza eccezione alcuna, di tutte le proprietà mobiliari ed immobiliari, titoli e crediti e di quanto altro sia di spettanza degli enti in esso incorporati nonchè ne assumerà tutte le obbligazioni passive, senza eccezione alcuna, con impegno di soddisfarle nel loro importo integrale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1930 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 303, *foglio* 7. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1841**.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 novembre 1930, n. 1518.

Approvazione della convenzione stipulata il 4 ottobre 1930 fra lo Stato e il Comandante Gabriele D'Annunzio, riguardante la donazione allo Stato stesso dei beni mobili ed immobili del « Vittoriale ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la convenzione stipulata il 4 ottobre 1930-VIII, concernente la donazione, fatta dal Comandante Gabriele D'Annunzio allo Stato, degli immobili costituenti « Il Vittoriale »;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla approvazione della convenzione anzidetta ed alla emanazione delle norme occorrenti per la esecuzione di essa;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e dei Ministri per la giustizia, per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata il 4 ottobre 1930-VIII, e concernente la conferma e la integrazione della donazione fatta, con atto del 22 dicembre 1923, dal Comandante Gabriele D'Annunzio, Principe di Montenevoso, allo Stato Italiano, degli immobili costituenti « Il Vittoriale », dichiarato monumento nazionale a termini del R. decreto 28 maggio 1925, n. 1050, con i mobili, libri, scritti, appunti, memorie, documenti ed epistolari politici, cimeli di guerra, oggetti d'arte, bronzi, argenterie, ceramiche, quadri, stoffe, tappeti, quanto insomma in esso esiste e quanto in seguito possa esservi apportato.

Art. 2.

Il Vittoriale degli Italiani con tutti gli immobili e mobili di cui alla convenzione costituisce una inalienabile proprietà dello Stato alla quale non sono pertanto applicabili le disposizioni del cap. IV, titolo III, libro III del Codice civile.

Art. 3.

Le spese tutte per l'acquisto ed espropriazione degli immobili, liberazione da ogni peso reale e per l'esecuzione delle opere di cui alla convenzione 4 ottobre 1930-VIII, gravano sugli stati di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per gli esercizi 1930-31, 1931-32, 1932-33.

Con decreti dei Ministri per le finanze e per l'educazione nazionale saranno apportate le necessarie variazioni ai rispettivi capitoli del bilancio.

Art. 4.

Ai progetti relativi ai lavori di cui al precedente articolo ed alla loro esecuzione sarà provveduto in deroga alle norme fissate per l'esecuzione delle opere pubbliche, su direttive impartite o da impartire dal Comandante Gabriele D'Annunzio, il quale approverà anche tutti i progetti relativi.

La redazione dei progetti, la direzione delle opere e la sovrintendenza alla conservazione del monumento nazionale sono affidati all'architetto Gian Carlo Maroni.

All'erogazione della spesa sarà provveduto su stati d'avanzamento predisposti dalla Direzione dei lavori ed approvati dal competente ufficio del Genio civile.

Art. 5.

Per l'espropriazione degli immobili occorrenti ad integrare « Il Vittoriale » saranno applicate le disposizioni della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

Art. 6.

La convenzione di cui all'art. 1 del presente decreto e gli atti conseguenziali sono esenti da qualsiasi tassa ed impo-

sta, considerandosi tutto quanto dipende dall'esecuzione del presente decreto come fatto nell'interesse dello Stato.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1930 - Anno IX
Atti del Governo, registro 303, *foglio* 12. — MANCINI.

In carta senza bollo ed esente da tasse e spese perchè stipulato nell'interesse dello Stato.

N. 10527 di Repert. N. 3850 di Pos.

ATTO DI DONAZIONE.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Questo giorno di sabato 4 (quattro) del mese di ottobre dell'anno 1930 (millenovecentotrenta) - anno VIII. Essendo in Gardone Riviera, nella Sala del Mappamondo al Vittoriale.

Avanti di me dott. Francesco Zane fu Giovanni, notaro residente in Salò, ascritto al Collegio notarile di Brescia, alla presenza dei testimoni noti, idonei:

Sua Eccellenza l'avvocato Giovanni Giuriati fu Domenico, nato e domiciliato a Venezia, Presidente della Camera dei deputati,

e Sua Eccellenza l'avvocato Augusto Turati fu Antonio, nato a Parma, domiciliato a Brescia, Segretario del Partito Nazionale Fascista,

sono comparsi:

il Comandante Gabriele D'Annunzio fu Francesco, Principe di Montenevoso, nato a Pescara, domiciliato a Gardone Riviera, agente in proprio,

e S. E. il prof. Balbino Giuliano fu Angelo, Ministro per l'educazione nazionale, nato a Fossano (Cuneo) domiciliato a Roma, agente in quest'atto in rappresentanza dello Stato e delegato a rappresentare nella convenzione di cui in appresso anche l'Amministrazione finanziaria (Patrimonio dello Stato) in conformità alla delega 27 settembre 1930-anno VIII, Div. I n. 54012, di S. E. il Ministro per le finanze, che in originale si allega al presente sotto *A* a formarne parte integrante.

Quali comparenti, della cui identità personale e piena capacità giuridica io notaio son certo, stipulano la seguente

CONVENZIONE

per la inviolabile integrità del Vittoriale interamente donato.

Il Comandante Gabriele D'Annunzio Principe di Montenevoso ha dichiarato:

« Un inatteso raccostamento dell'arte di notaria e dell'arte di poesia — che comentammo non senza sorriso allusivo al Purgatorio e a Ser Bonaggiunta e all'Angelo dell'astinenza — produsse addì 22 dicembre 1923 per mano del notaro Arminio Belpietro da Rezzato un Atto pubblico di donazione, che fu poi registrato in Brescia addì 3 gennaio 1924 col numero 2345. E per gran ventura ebbi testi Costanzo Ciano di Cortellazzo mio maestro di insidie notturne e il mutilato Giovanni Giuriati mio destro braccio fiumano.

Io donai allo Stato le case e le terre da me possedute nel comune di Gardone sul Garda « con tutti i fissi ed infissi, con le pertinenze, con i diritti, con le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, alli medesimi spettanti, quali pervennero nel donatore in forza dello Istrumento addì 31 ottobre 1921 a rogito del nominato notar Belpietro ».

Così anche donai tutte le suppellettili, interamente, senza eccettuarne veruna: e non soltanto quelle già collocate nelle mie case, ma pur quelle che di anno in anno io vado scegliendo e disponendo e catalogando, per seguire e compire un disegno di decorazione interna premeditato in lunghi studii e destinato quindi a rimanere intatto secondo la mia volontà di studiosissimo artista che dichiaro e impongo accompagnando il dono.

Io vivo e lavoro, e faccio musica, nella solitudine del Vittoriale donato; e dedico alle mie mura l'assiduo amore che mi lega alle pagine de' miei nuovi libri. Già nell'atto di Ser Arminio m'era riserbata ogni libertà nel continuo aumento delle mie suppellettili preziose e nella continua ricerca del meglio, senza alcuna specie di ingerenza o sorveglianza statuale, senza cura di fortune e di angustie domestiche, senza ombra di giudizii e di servizii famigliari.

In somma, come scrissi al mio Compagno d'armi e Capo del Governo Benito Mussolini, fin dal dicembre 1923, io donai e dono il Vittoriale agli Italiani « considerandolo un testamento d'anima e di pietra, immune per sempre da ogni manomissione e da ogni intrusione volgare ».

E fin da quel tempo diedi al mio proposito una forma nettissima.

Non soltanto ogni mia casa da me arredata — io scrissi — non soltanto ogni stanza da me studiosamente composta, ma ogni oggetto da me scelto e raccolto nelle diverse età della mia vita fu sempre per me un modo di espressione, fu sempre per me un modo di rivelazione spirituale, come uno dei miei poemi, come uno dei miei drammi, come un qualunque mio atto politico o militare, come una qualunque mia testimonianza di diritta e invitta fede.

Per ciò m'ardisco offrire al popolo italiano tutto quel che mi rimane, e tutto quel che da oggi io sia per acquistare e per aumentare col mio rinnovato lavoro: non pingue retaggio di ricchezza inerte ma nudo retaggio di immortale spirito.

Già vano celebratore di palagi insigni e di ville suntuose io son venuto a chiudere la mia sobria ebrietà e il musicale mio silenzio in questa vecchia casa colonica, non tanto per umiliarmi quanto per porre a più difficile prova la mia virtù di creare e di trasfigurare.

Tutto infatti è qui da me creato e trasfigurato.

Tutto qui mostra le impronte del mio stile nel senso che io voglio dare al mio stile.

Il mio amore d'Italia, il mio culto delle memorie, la mia aspirazione all'eroismo, il mio presentimento della patria

futura si è manifestato qui in ogni ricerca di linee, in ogni accordo o disaccordo di colori.

Non qui risanguinano le reliquie della nostra guerra? E non qui parlano e cantano le pietre superstiti delle città gloriose?

Ogni rottame aspro è qui incastonato come una gemma rara.

La grande prora tragica della nave « Puglia » è posta in onore e in luce sul poggio, come nell'oratorio il brandello sanguigno del capo di fanti ucciso.

E qui non a impolverarsi ma a vivere sono collocati i miei libri di studio, in così grande numero e di tanto pregio che superano forse ogni altra biblioteca di ricercatore e di ritrovatore solitario.

Tutto è qui dunque una forma della mia mente, un aspetto della mia anima, una prova del mio fervore.

Come la morte darà la mia salma all'Italia amata così mi sia concesso preservare il meglio della mia vita in questa offerta all'Italia amata.

Ma da poco la mia salma ha già la sua arca sul colle denominato Mastio, in mezzo alle altre undici arche degli eroi miei prossimi; e mi piace alzare verso la nobilissima Vicenza la mia gratitudine per l'offerta d'ignudi e rudi sepolcri del sesto secolo cristiano.

Anche da poco ho fondato il Teatro aperto, e ordinato le scuole, le botteghe, le officine a rimemorare e rinovellare le tradizioni italiane delle arti minori.

Batto il ferro, soffio il vetro, incido le pietre dure, stampo i legni con un torchietto che mi trovò Adolfo piceno, colorisco le stoffe, intaglio l'osso e il bosso, interpreto i ricettari di Caterina Sforza, sottilizzo i profumi.

Avendo io meco l'albero di poppa della nave di Tomaso Gulli, vo prolungando in pietra viva l'ossatura e il fasciame, così che lo scafo sembri addentrarsi nel poggio erboso mentre la prora si protende di là dai cipressi verso il giurato approdo.

Nè occorre qui noverare le altre opere condotte dall'Architetto Gian Carlo Maroni, anch'egli mio compagno d'armi ferito più volte e indomito, che da nove anni sovrintende ai lavori del Vittoriale e ne seconda e ne preserva l'unità e l'idealità.

Come già donai tutto quel che ebbi, oggi dono con più gran sollievo tutto quel che ho acquistato e acquisto.

E al Capo del Governo d'Italia domando che interamente egli accetti l'offerta intera, e la dichiari non riducibile e non alienabile in alcun modo e in alcun tempo, al cospetto dei vivi che si destano e dei morti che vegliano.

Il Vittoriale, 7 settembre 1930.

GABRIELE D'ANNUNZIO.

Qui, perfettamente rispondendo alla nobiltà dell'una parte la nobiltà dell'altra, lascio con ampia fiducia all'uomo di legge stipulare nel suo linguaggio la convenzione.

Art. 1.

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2.

Il Comandante Gabriele D'Annunzio conferma in ogni sua parte la donazione fatta coll'atto 22 dicembre 1923 a mezzo del notaro Arminio Belpietro, atto che si ha qui come letteralmente trascritto con esclusione, ben inteso, dei diritti di autore sulle Opere letterarie da rimanere riservati al Comandante e suoi aventi causa e di quant'altro Egli possegga all'infuori del Vittoriale.

Art. 3.

In aggiunta agli immobili elencati nel menzionato atto Belpietro il Comandante Gabriele D'Annunzio dona in modo assoluto, irrevocabile e irreducibile al Popolo Italiano e all'Autorità dello Stato Italiano, per il quale accetta S. E. il prof. Balbino Giuliano fu Angelo, Ministro per l'educazione nazionale e delegato, ut supra, a rappresentare anche l'Amministrazione finanziaria (Patrimonio dello Stato) i seguenti nuovi immobili, fabbricati e terreni, posti nel comune censuario e amministrativo di Gardone Riviera, nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano:

Mapp. n. 2800 duemilaottocento - p. 3 v. 14 Redd. imp. L. 1800;

Mapp. n. 2647 duemilaseicentoquarantasette - p. 1 v. 1 Redd. imp. L. 320;

Mapp. n. 1535[1]-1535[2] millecinquecentotrentacinque sub uno e millecinquecentotrentacinque sub due - p. 2 v. 5, Redd. imp. L. 80;

Mapp. n. 2165 duemilacentosessantacinque - F. R. Ettari 0.0470;

Mapp. n. 2171 duemilacentosettantuno - Ett. 0.0150 R. L. 2,17;

Mapp. n. 942-*C* novecentoquarantadue sub C - Ettari 0.0540 R. L. 6,21;

Mapp. n. 1014-*A* millequattordici sub A - Ett. 0.0299 R. L. 2,84;

Mapp. n. 1015-*B* millequindici sub *B.* - Ett. 0.0135 Rend. L. 1,76;

Mapp. n. 1016[1] millesedici sub uno - F. R. Ett. 0.0230;

Mapp. n. 1016[2] millesedici sub due F. R.;

Mapp. n. 1018 milleDiciotto - Ett. 0.0560 R. L. 7,28;

Mapp. n. 1329 milletrecentoventinove - Ettari 0.360 R. L. 4,68;

Mapp. n. 1558-*B* millecinquecentocinquantotto sub B. - Ett. 0.0015 R. L. 0,05;

Mapp. n. 2175-*A* duemilacentosettantacinque sub A. - Ett. 0.4570 R. L. 66,27;

Mapp. n. 2801 duemilaottocentouno - Ett. 0.0420 Rend. L. 6,09;

Mapp n. 2170-*A* duemilacentosettanta sub A - Ettari 0.0217 R. L. 3,15;

Mapp. n. 937-*C* novecentotrentasette sub C - Ettari 0.0210 R. L. 1,60;

Mapp. n. 936-*C* novecentotrentasei sub C - Ett. 0.2170 R. L. 17,30;

Mapp. n. 1517-*D* millecinquecentodiciasette sub D - Ett. 0.0090 R. L. 0,01;

Mapp. n. 346 trecentoquarantasei - Ettari 0.0110 R. L. 0,13;

Mapp. n. 773 settecentosettantatre - Ettari 0.0440 R. L. 2,90;

Mapp. n. 2144 duemilacentoquarantaquattro - Ettari 0.0490 R. L. 1,96;

Mapp. n. 941-*D* novecentoquarantuno sub D - Ettari 0.1320 R. L. 19,14;

Mapp. n. 2173 duemilacentosettantatre - Ett. 0.4850 R. L. 70,33;

Mapp. n. 1021 milleventuno - Ett. 0.0410 R. L. 5,33;

Mapp. n. 2799 duemilasettecentonovantanove - Ettari 0.0910 R. L. 13,19

di complessivi Ett. 1.8966 con la rendita censuaria complessiva di L. 232,45.

Art. 4.

Nella qualità come sopra, si impegna a fare eseguire a spese dello Stato Italiano i seguenti lavori di cui viene riconosciuta la assoluta necessità:

ALLEGATO *B*.

Muro di cinta	L.	400.000
Lastricato strada interna con cubi porfirici .	»	10.000
a) Fondazione palcoscenico Teatro	»	350.000
b) Costruzione officine	»	500.000
c) Completamento nave « Puglia »	»	240.670
d) Sistemazione e inizio fondazione per la futura costruzione della tomba del Comandante e degli undici legionari	»	500.000
e) Portale S. Marco	»	250.000
Completamento Museo di guerra	»	500.000
Custodie per libri, scritti, oggetti e cimeli guerra	»	150.000
Impreviste	»	99.330
Totale . . .	L.	3.000.000

Art. 5.

Ai progetti relativi ai lavori di cui al precedente articolo ed alla loro esecuzione sarà provveduto in deroga alle norme fissate per l'esecuzione delle opere pubbliche su direttive impartite o da impartirsi dal Comandante Gabriele D'Annunzio il quale approverà anche tutti i progetti relativi.

La redazione dei progetti, la direzione delle opere e la sovrintendenza alla conservazione del monumento nazionale sono affidate all'architetto Gian Carlo Maroni. All'erogazione della spesa sarà provveduto su stati di avanzamento predisposti dalla direzione dei lavori ed approvati dal competente ufficio del Genio civile.

Art. 6.

Allo scopo di integrare le proprietà donate, nella qualità come sopra, si impegna ad acquistare a spese dello Stato i terreni iscritti ai seguenti numeri di mappa del comune censuario di Gardone Riviera.

ALLEGATO *C*.

Luppi Editta Mapp. n. 2175-*B* mq. 410 e fabbricato.
Castellini A. Mapp. n. 2796 mq. 260.
Eredi Erculiani Mapp. n. 2170 mq. 6030.
Prebenda parrocchiale Mapp. n. 1019 mq. 250.
Viganò Giuseppe Mapp. n. 2176 mq. 6940.
Ente Aut. Gardone R. Mapp. n. 2197 mq. 4310.
» » » » » » 2497 » 1110.
» » » » » » 2498 » 560.
» » » » » » 2148 » 1200.
» » » » » » 2141 » 5340.
» » » » » » 2138 » 2990.
» » » » » » 1901 » 40.
Breda ing. G. Mapp. n. 2203 mq. 7526 e casa colonica.
» » » » » 2137.
» » » » » 2826.

Per espresso volere delle Parti contraenti la Torre di San Marco o Darsena ed il terreno Opera nazionale combattenti in Gardone Riviera, Mapp. n. 941 mq. 5000, fanno parte integrale del Vittoriale.

Art. 7.

Di tutti gli immobili già donati col precedente contratto e di quelli compresi nel presente Atto di donazione, nonchè di quelli indicati col precedente art. 6 sarà fatto un apposito stato descrittivo particolareggiato da redigersi tra il Comandante o un suo delegato e due rappresentanti dello Stato che saranno designati rispettivamente uno dal Ministero delle finanze - Provveditorato generale dello Stato - e l'altro dal Ministero dell'educazione nazionale - Direzione generale antichità e belle arti.

Per gli altri immobili da acquistare o costruire per integrazione della proprietà sarà provveduto con la stessa procedura man mano che saranno acquistati o costruiti.

Nello stesso modo sarà provveduto per le eventuali modificazioni che venissero apportate alla proprietà.

Art. 8.

Ad assicurare allo Stato il definitivo possesso di tutti i mobili, libri, scritti, appunti, memorie, documenti ed epistolari politici, cimeli di guerra, oggetti d'arte, bronzi, argenterie, ceramiche, quadri, stoffe, tappeti, quanto insomma in esso esiste, dei quali all'atto iniziale di donazione o successivamente apportati, si conviene tra le Parti che sarà provveduto con apposito e minuto inventario da redigersi dai rappresentanti dei menzionati al precedente art. 7 in esecuzione anche di quanto era stato convenuto nell'atto di donazione del 22 dicembre 1923.

Art. 9.

Di tutti gli immobili, mobili ed oggetti tutti donati come già nel precedente contratto di donazione il Comandante Gabriele D'Annunzio si riserva il diritto di usufrutto per tutta la sua vita, nonchè la facoltà di recare ai fabbricati ed ai terreni tutte quelle modificazioni ed accessioni che crederà necessario salvo a far risultare le modificazioni ed accessioni da apposito stato descrittivo o da inventario a seconda che si tratti di immobili o di mobili come ai precedenti articoli 7 ed 8.

Art. 10.

Poichè in dipendenza di quanto convenuto nel precedente art. 9 il Comandante Gabriele D'Annunzio conserva il possesso degli immobili e dei mobili ed oggetti tutti donati allo Stato, sua vita natural durante, egli ne resta il libero custode.

Art. 11.

Il Comandante Gabriele D'Annunzio a sue spese curerà la manutenzione del Vittoriale e la conservazione degli oggetti in esso contenuti.

Le imposte e sovrimposte di qualsiasi natura che gravano o graveranno sugli immobili donati, sono e saranno a carico dello Stato, come pure tutte le spese e tasse cui sarà soggetto il presente Atto e gli altri che in dipendenza dello stesso si dovessero stipulare.

A quest'Atto si allegano a formarne parte integrante seguenti documenti rispettivamente sotto i nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7:

1° Elenco dei terreni e fabbricati (Vittoriale) compresi nella precedente donazione;

2° Elenco di terreni acquistati dopo la prima donazione;

3° Elenco dei stabili ipotecati dal Banco di Roma;

4° Elenco delle spese sostenute per i lavori eseguiti dagli Uffici della Fabbrica del Vittoriale;

5° Elenco degli immobili da acquistare a completamento del Vittoriale;
6° Elenco dei lavori urgenti da eseguire;
7° Preventivo di spese per il completamento della Regia nave « Puglia ».

Di quest'Atto da me scritto su quattro fogli esenti da bollo, perchè l'Atto è stipulato nell'interesse dello Stato, ho dato lettura, in un con gli inserti allegati, presenti i testi, alle Parti che lo confermano in tutto, lo firmano sui primi tre fogli, sugli allegati e in calce al presente coi testi medesimi e con me notaro.

Lo scritto occupa tre fogli interi e una facciata e due linee del quarto.

Gabriele D'Annunzio.
Balbino Giuliano.

Giovanni Giuriati, teste.
Augusto Turati, teste.

Dott. Francesco Zane fu Giò, notaro in Salò.

ALLEGATO *A*.

Provveditorato Generale dello Stato
Div. I, n. 54012

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che deve stipularsi una convenzione tra lo Stato Italiano ed il Comandante Gabriele D'Annunzio, Principe di Montenevoso, per integrare la donazione del « Vittoriale » fatta dal Comandante D'Annunzio allo Stato con atto per notaio Arminio Belpietro del 22 dicembre 1923;

Visto che l'immobile oggetto della donazione è stato dichiarato monumento nazionale con R. decreto 28 maggio 1925, n. 1050, e che pertanto nella convenzione da stipulare interviene S. E. il Ministro per l'educazione nazionale;

Ritenuto che nella convenzione deve intervenire, anche il Ministero delle finanze (Patrimonio dello Stato);

Delêga

S. E. il prof. Balbino Giuliano, Ministro per l'educazione nazionale, a rappresentare nella suddetta convenzione anche l'Amministrazione finanziaria (Patrimonio dello Stato).

Roma, addì 27 settembre 1930 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

Gabriele D'Annunzio.
Balbino Giuliano.

Giovanni Giuriati, teste.
Augusto Turati, teste.

Dott. Francesco Zane fu Giò, notaro in Salò.

ALLEGATO 1.

Elenco dei terreni e fabbricati (Vittoriale)

compresi nell'Atto di donazione fatta dal Comandante Gabriele D'Annunzio al Popolo Italiano e all'Autorità dello Stato Italiano (atto notarile del 28 dicembre 1923).

Mappale	n. 1829-*B*,	superficie	ett.	0.2560
»	» 2169	»	»	0.0780
»	» 2168	»	»	0.0640
Mappale	n. 2152	superficie	ett.	0.0230
»	» 2167	»	»	0.0550
»	» 2158	»	»	0.0610
»	» 2155	»	»	0.0110
»	» 2154	»	»	0.0140
»	» 2159	»	»	0.0310
»	» 2160	»	»	0.0310
»	» 2150	»	»	0.3070
»	» 2149	»	»	0.1330
»	» 2147	»	»	0.2640
»	» 2157	»	»	0.0550
»	» 2166	»	»	0.0450
»	» 2797	»	»	0.3842
»	» 2798	»	»	0.0200
»	» 2145-*B*	»	»	0.6130
»	» 2141-*b*	»	»	0.0710
»	» 2197-*b*	»	»	0.0010
»	» 2497-*h*	»	»	0.0180
»	» 2174-*h*	»	»	0.0015
»	» 2496-*h*	»	»	0.0635
»	» 774-*h*	»	»	0.1060
»	» 1829-*a*	»	»	0.0010
»	» 1829-*e*	»	»	0.0180
»	» 1831	»	»	0.0420
»	» 2172	»	»	0.0360
		Totale . . .	ett.	2.8032

Mappale 2148 - Casa di due piani, vani 19.
Mappale 2156 - Casa di due piani, vani 8.

Gabriele D'Annunzio.
Balbino Giuliano.

Giovanni Giuriati, teste.
Augusto Turati, teste.

Dott. Francesco Zane fu Giò, notaro in Salò.

ALLEGATO 2.

Elenco dei terreni acquistati dopo l'Atto di donazione del 29 dicembre 1923.

Ditta venditrice	Mappa numero	Superficie	Importo
Barone Romanelli per una terza parte e Demanio per due terzi	2800	p. 3 v. 14	120.000
Demanio	2647	p. 1 v. 1	—
Bazzani cav. Alessandro . .	1535¹		
	1535²	p. 2 v. 5	100.000
Wimmer T.	2165	0.0470	
	2171	0.0150	11.000
Pollini Vincenzo	942	C. ett. 0.0540	5.000
Gorio avv. Giuseppe . .	1014-*a*	» 0.0299	
	1015-*b*	» 0.0135	
	1016¹	» 0.0230	
	1016²	» —	
	1018	» 0.0560	
	1329	» 0.0360	
	1558-*b*	» 0.0015	140.000
Gherardi Giuseppe . . .	2175-*a*	» 0.4570	
	2801	» 0.0420	75.000
Erculiani Pietro	2170	» 0.0217	19.000
Erculiani Dorotea e cons.	937-*c*	» 0.0210	
	936-*c*	» 0.2170	
	1517-*d*	» 0.0090	15.000

Bazzani cav. Alesandro .	346	C. ett.	0.0110	
	773	»	0.0440	
	2144	»	0.0490	
	941-*a*	»	0.1320	500
Demanio dello Stato . . .	2173	»	0.0910	
	1021	»	0.0410	
	2799	»	0.4850	6.000
		Ett.	1.8966	L. 191.500

Gabriele D'Annunzio.
Balbino Giuliano.

Giovanni Giuriati, teste.
Augusto Turati, teste.

Dott. Francesco Zane fu Giò, notaro in Salò.

ALLEGATO 3.

Elenco dei terreni e stabili ipotecati dal Banco di Roma per mutuo di anni 3 di L. 300.000.

(Atto notaio Zane 27 giugno 1927, n. 8958 di repertorio).

Mappali N. 2800 terreni e		
» » 2799 fabbricato	L.	150.000
» » 2173		
» » 1018		
» » 1329 terreni	»	140.000
» » 2175 a		
» » 2801 terreni	»	75.000
Totale della ipoteca . . .	L.	365.000

Gabriele D'Annunzio.
Balbino Giuliano.

Giovanni Giuriati, teste.
Augusto Turati, teste.

Dott. Francesco Zane fu Giò, notaro in Salò.

ALLEGATO 4.

Elenco delle spese sostenute dal Comandante Gabriele D'Annunzio per i lavori eseguiti dagli Uffici della Fabbrica del Vittoriale.

Anno 1923 . . .	Spese	L.	71.000
» 1924 . . .	»	»	479.000
» 1925 . . .	»	»	367.000
» 1926 . . .	»	»	455.000
» 1927 . . .	»	»	696.000
» 1928 . . .	»	»	386.000
» 1929 . . .	»	»	218.000
» 1930 . . .	»	»	175.000
	Totale . . .	L.	2.847.000

La somma così spesa fa parte della nuova donazione.

N.B. — Carta dimostrativa dei lavori eseguiti trovasi allegata.

Gabriele D'Annunzio.
Balbino Giuliano.

Giovanni Giuriati, teste.
Augusto Turati, teste.

Dott. Francesco Zane fu Giò, notaro in Salò.

ALLEGATO 5.

Elenco dei terreni da comperare a completamento del Vittoriale.

Proprietario	Mappa numero		Superficie
Luppi Editta . . .	2175-*b*	mq.	410 e fabbr.
Castellini A. . . .	2176	»	260
Eredi Erculiani . .	2170	»	6030
Prebenda parrocchiale	1019	»	250
Viganò Giuseppe . .	2176	»	6940
Ente Aut. Gardone R.	2197	»	4310
	2497	»	1110
	2498	»	560
	2140	»	1200
	2141	»	5030
	2138	»	2990
	1901	»	40
Breda C.	2203	»	
	2137	»	7526
	1826	casa colonica.	

N.B. — Carta dimostrativa all'interno.

Gabriele D'Annunzio.
Balbino Giuliano.

Giovanni Giuriati, teste.
Augusto Turati, teste.

Dott. Francesco Zane fu Giò, notaro in Salò.

ALLEGATO 6.

Elenco dei lavori urgenti da eseguire.

Muro di cinta	L.	400.000
Lastricato strada interna con cunetti porfido	»	10.000
a) Fondazione palcoscenico Teatro. . . .	»	350.000
b) Costruzione officine	»	500.000
c) Completamento nave « Puglia »	»	240.670
d) Sistemazione e inizio fondazioni per la futura costruzione della tomba del Comandante e degli undici legionari	»	500.000
f) Portale torre San Marco	»	250.000
Completamento Museo di guerra	»	500.000
Custodie per libri, scritti, oggetti, cimeli di guerra	»	150.000
Impreviste	»	99.330
Totale . . .	L.	3.000.000

Nell'allegato seguente n. 7 vi sono i particolari riflettenti la Regia nave « Puglia ».

Gabriele D'Annunzio.
Balbino Giuliano.

Giovanni Giuriati, teste.
Augusto Turati, teste.

Dott. Francesco Zane fu Giò, notaro in Salò.

ALLEGATO 7.

Preventivo di spesa per il compimento della Regia nave « Puglia »

Scavi di fondazione.

0.60 × 1.20 × 60.00 × 2	mc.	120.00
0.70 × 1.20 × 8.00 × 2	»	14.34
0.70 × 1.50 × 4.00 × 5	»	21.00
0.70 × 1.20 × 12.00	»	10.08
0.60 × 1.30 × 5.00 × 2	»	9.10
0.70 × 2.50 × 11.00	»	19.25
0.60 × 1.00 × 2.00 × 4	»	19.80
0.50 × 1.00 × 32.00 × 2	»	32.00
0.70 × 2.50 × 5.00 × 2	»	17.40
0.70 × 1.40 × 22.00	»	23.10
0.70 × 1.50 × 7.00	»	7.35
0.70 × 1.00 × 2.00 × 2	»	2.80
0.40 × 0.70 × 12.00 × 4	»	15.44
Totale	mc.	311.66 a L. 7 = L. 2181,60

Muratura perimetrale in bolognini lavorati a martellina fina a perfetto combacio nelparte vista e in muratura con malta di cemento nella parte interna:

60.00 × 3.00 × 0.60 . .	mc.	108.00
7.00 × 1.50 × 0.60 . .	»	12.60
21.00 × 2.30 × 0.60 . .	»	29.98
10.00 × 0.60 × 2.00 × 2 . .	»	24.00
5.00 × 0.50 × 1.00 × 2 . .	»	5.00
26.00 × 0.50 × 1.90 . .	»	24.70
6.00 × 0.50 × 1.30 . .	»	3.90
Totale . . .	mc.	207.18 a L. 450 = L. 93.231,00

Gradini in pietra rossa di caprino:

N. 70 da m. 1.40 . . .	m. 98.00 a L. 70	L.	6.860,00
N. 68 da m. 1.40 . . .	» 95.20 a L. 50	»	4,760,00
N. 37 da m. 3.00 . . .	» 111.00 a L. 50	»	5.550,00

Copertine in corno Bo:

Diritte	m. 78.00 a L. 50	»	3.900,00
Curve	» 16.00 a L. 75	»	1.200,00

Pilastri in pietra:

N. 60 = 0.40 × 0.40 × 0.90	m. 8.64 a L. 450	»	3.788,00

Lastricato con lastre segate:

20.00 × 2.00	40.00 a L. 80	»	3.200,00
Totale complessivo . .		L.	124.670,60
Impreviste . .		»	50.000,00
Assieme . . .		L.	174.670,60

Parte decorativa:

N. 6 colonne rostrate a L. 7000	L.	42.000,00
N. 4 steli pietra a L. 3500	»	14.000,00
N. 2 steli pietra a L. 5000	»	10.000,00
Totale . . .	L.	240.670,60

Gabriele D'Annunzio.
Balbino Giuliano.

Giovanni Giuriati, teste.
Augusto Turati, teste.

Dott. Francesco Zane fu Giò, notaro in Salò.

Copia conforme all'originale in atti e relativi allegati rilasciata prima della registrazione per le pratiche della superiore approvazione.

Salò, li 8 ottobre 1930 - Anno VIII

Dott. Francesco Zane fu Giò, notaro in Salò.

Visto per la legalizzazione della firma del sig. dott. Francesco Zane, notaro in Salò.

Salò, li 8 ottobre 1930 - Anno VIII

Il pretore: *Orazio di Masoio.*

REGIO DECRETO 6 novembre 1930.
Nomina di S. E. l'on. Giovanni Giuriati a presidente dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, col quale è stata costituita la « Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia » ed è stato approvato il relativo statuto;

Visto il R. decreto 23 dicembre 1926, con cui furono nominati quattro vice-presidenti della Unione predetta, nelle persone delle LL. EE. i generali Augusto Vanzo e Maurizio Moris, dell'ammiraglio Augusto Capon e di S. E. il Regio ambasciatore don Gelasio Caetani dei duchi di Sermoneta;

Visto il R. decreto 18 novembre 1928, con cui S. E. l'onorevole Augusto Turati fu nominato presidente della stessa Unione nazionale;

Ritenuto che, in seguito alle dimissioni rassegnate da Segretario del Partito Nazionale Fascista, S. E. l'on. Augusto Turati ha cessato pure dalla carica di presidente dell'Unione;

Visto lo statuto della Unione anzidetta;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

S. E. l'on. Augusto Turati, cessato dalla carica di presidente della Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, è sostituito nella carica stessa da S. E. l'on. avv. Giovanni Giuriati.

Art. 2.

A decorrere dalla data del presente decreto si intendono pure cessati dalla carica di vice-presidenti della Unione predetta le LL. EE. i generali Augusto Vanzo e Maurizio Moris, l'ammiraglio Augusto Capon e S. E. il Regio ambasciatore don Gelasio Caetani dei duchi di Sermoneta.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — SIRIANNI — BALBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1930 - Anno IX
Registro n. 92 Guerra, foglio n. 180. — SCRIVANTE.

(6574)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1930.
Norme concernenti il controllo nell'esercizio della navigazione aerea.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO, PER LA GUERRA, PER LA MARINA E PER LE FINANZE

Visto l'art. 28 del R. decreto 20 agosto 1923, n. 2207, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, contenente provvedimenti per la navigazione aerea, con le successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 2 maggio 1928, che determina le zone del territorio nazionale vietate alla navigazione aerea;

Decreta:

Art. 1.

Il controllo sugli approdi e sulle partenze che si effettuano negli aeroporti spetta alle autorità aeronautiche preposte al servizio degli aeroporti stessi, coadiuvate, in quanto occorra, dalle autorità di polizia civile e militare, doganali e sanitarie, per la parte di rispettiva competenza.

Art. 2.

Il controllo sugli aeromobili i quali, per qualsiasi motivo abbiano approdato fuori dagli aeroporti, spetta:

a) alle autorità del Regio esercito, se l'approdo siasi verificato in territori sottoposti alla sorveglianza delle autorità stesse, ai fini dell'esercizio della polizia militare;

b) alle autorità della Regia marina, se l'approdo siasi verificato in mare, ovvero in zone costiere rispetto alle quali l'esercizio della polizia militare competa alle autorità stesse.

Tale controllo si effettua a mezzo dell'Arma dei Reali carabinieri e della Regia guardia di finanza, i cui militari, nel caso di approdo di aeromobili fuori dagli aeroporti, devono sollecitamente avvertire:

le autorità del Regio esercito o quelle della Regia marina, secondo le competenze sopra specificate;

l'autorità aeronautica più vicina al luogo dell'approdo;

l'ufficio di pubblica sicurezza più vicino al luogo dell'approdo;

l'autorità finanziaria più vicina al luogo dell'approdo ai sensi dell'art. 40 del regolamento per la navigazione aerea approvato col R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356.

Art. 3.

Il controllo sulla osservanza delle prescrizioni contenute nel decreto Ministeriale in data 2 maggio 1928, che determina le zone del territorio nazionale vietate alla navigazione aerea, spetta:

a) alle autorità del Regio esercito, per quanto riguarda la prima delle zone indicate nell'allegato *A* al predetto decreto (frontiera alpina);

b) alle autorità della Regia marina, per quanto riguarda le rimanenti zone indicate nello stesso allegato *A* (golfo della Spezia; isola d'Elba e canale di Piombino; stretto di Messina; Augusta-Siracusa; Trapani-Marsala; paraggi della Maddalena; Cagliari; Taranto; Brindisi; Venezia; Pola; isola di Lero-Portolago).

Per l'esercizio di tale controllo i Comandi del Regio esercito e della Regia marina si avvalgono, oltrechè degli enti che da essi direttamente dipendono (presidî di frontiera; stazioni semaforiche; reparti di difesa aerea territoriale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale) anche dei Reali carabinieri, della Regia guardia di finanza e dei reparti confinari della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Spetta agli enti sopra indicati di ordinare o di effettuare i segnali previsti dagli articoli 123 e 124 del regolamento per la navigazione aerea approvato col R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, e di inoltrare gli avvisi di indebito passaggio degli aeromobili sulle zone vietate a norma dell'art. 69 del regolamento stesso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 luglio 1930 - Anno VIII

Il Ministro per l'aeronautica: BALBO.

Il Ministro per la guerra: GAZZERA.

Il Ministro per la marina: SIRIANNI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

p. *Il Ministro per l'interno*: ARPINATI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1930 - Anno IX
Registro n. 37 Aeronautica, foglio n. 318. — BRENNA.

(6558)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1930.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare una donazione disposta dal comune di Salorno.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto l'atto in data 25 agosto 1930-VIII, rogato dal segretario del comune di Salorno, col quale il Comune stesso ha ceduto all'Opera nazionale Balilla, a titolo gratuito, la palestra ginnastica con i relativi locali accessori da esso costruita, obbligandosi a provvedere alla manutenzione ordinaria, alla pulizia, custodia, illuminazione ed all'eventuale riscaldamento e l'Opera si è obbligata a corrispondere al Comune un contributo, per una volta tanto, di L. 25.000 e a provvedere alla completa attrezzatura della palestra;

Veduta la deliberazione n. 299/1 in data 18 gennaio 1930, del podestà di Salorno debitamente approvata;

Veduti i documenti da cui risulta la piena proprietà e disponibilità dell'edificio e del suolo su cui sorge da parte dell'Ente donante;

Veduta la deliberazione n. 49 in data 2 ottobre 1930-VIII, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto in data 25 agosto 1930-VIII sopra richiamato;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione fatta a suo favore dal comune di Salorno, con l'atto in data 15 agosto 1930-VIII, di cui alle premesse.

Roma, addì 26 novembre 1930 - Anno IX

Il Ministro: GIULIANO.

(6561)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1930.
Nomina di un giudice istruttore presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 25 novembre 1926, n. 2008, recante provvedimenti per la difesa dello Stato;
Visti i Regi decreti 12 dicembre 1926, n. 2062, 13 marzo 1927, n. 313, e 1° marzo 1928, n. 380, contenenti norme per l'attuazione della legge predetta;
Ritenuta la necessità di nominare un altro giudice presso l'ufficio di istruzione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

Decreta:

Il tenente colonnello dei carabinieri Reali in S.P.E. Mazzerelli cav. Francesco è nominato giudice istruttore presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 novembre 1930 - Anno IX

Il Ministro: GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1930 - Anno IX
Registro n. 92 Guerra, foglio n. 80. — SCRIVANTE.

(6575)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1930.
Calendario di Borsa per l'anno 1931.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 22 gennaio 1920, n. 139;
Visto il R. decreto-legge 11 maggio 1924, n. 846;
Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748;
Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Decreta:

Per l'anno 1931 si procederà, simultaneamente per tutte le Borse dei valori, alla risposta dei premi, ai riporti, alla compensazione ed alla liquidazione, rispettivamente nei giorni:

24 - 26 - 27 gennaio e 2 febbraio,
21 - 23 - 24 febbraio e 2 marzo,
21 - 24 - 25 - 31 marzo,
22 - 23 - 24 - 30 aprile,
23 - 25 - 26 maggio e 1° giugno,
19 - 20 - 22 - 30 giugno,
22 - 23 - 24 - 31 luglio,
20 - 21 - 24 - 31 agosto,
21 - 22 - 23 - 30 settembre,
21 - 22 - 23 - 30 ottobre,
21 - 23 - 24 - 30 novembre,
19 - 21 - 22 - 31 dicembre.

Le Borse valori resteranno chiuse tutte le domeniche, nei giorni di sabato dei mesi di luglio, agosto e settembre, e nei giorni 1 - 5 e 6 gennaio, 11 febbraio, 19 e 23 marzo, 4 - 6 - 20 e 21 aprile, 14 maggio, 4 - 24 e 29 giugno, 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 18 - 19 agosto, 28 ottobre, 2 - 3 e 4 novembre, 7 - 8 - 24 - 25 e 26 dicembre.

Roma, addì 26 novembre 1930 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

(6577)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-29952.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mattia Pertot fu Francesco, nato a Trieste, il 18 febbraio 1865, e residente a Prosecco n. 27, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pertotti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mattia Pertot, è ridotto in « Pertotti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6052)

N. 11419-29951.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Pertout fu Andrea nato a Santo Spirito della Bansizza (Gargaro) il 17 maggio 1880, residente a Trieste, via G. Galilei n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pertusi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Pertout, è ridotto in « Pertusi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Miljavec in Pertout di Michele, nata il 17 febbraio 1876, moglie;
2. Rodolfo di Antonio, nato il 4 febbraio 1910, figlio;
3. Margherita di Antonio, nata l'11 maggio 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6053)

N. 11419-30404.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Narciso Petretich fu Marco, nato a Carsette il 1° settembre 1907, e residente a Trieste, via Udine n. 26, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Petrini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Narciso Petretich è ridotto in « Petrini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6054)

N. 11419-27552.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Straschilek fu Francesco, nato a Gmunden, il 31 ottobre 1885, e residente a Trieste, via Lazzaretto vecchio n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Strassi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Rodolfo Straschilek è ridotto in « Strassi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6055)

N. 11419-24541.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Velacich di Nicolò, nato a Trieste, il 18 maggio 1908, e residente a Trieste, via Media n. 19, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Velari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Velacich è ridotto in « Velari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6056)

N. 11419-24541.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Nerina Velacich di Nicolò, nata a Trieste, il 24 ottobre 1903, e residente a Trieste, via Media n. 19, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Velari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Nerina Velacich è ridotto in « Velari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6057)

N. 2718.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 ago-

sto 1926 contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Lucianovich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Lucianovich Maria fu Luca e fu Predonzan Angela, nata a Lagosta (provincia di Zara) il 10 ottobre 1897 e domiciliata a Lagosta, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Luciani ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal numero 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 6 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(6370)

N. 2718.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Lucianovich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Lucianovich Olga fu Luca e fu Predonzan Angela, nata a Lagosta (provincia di Zara) il 6 agosto 1899 e domiciliata a Lagosta, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Luciani ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal numero 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 6 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(6371)

N. 2687.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Bucchich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bucchich Lorenzo fu Gregorio e fu Nani Clotilde, nato a Lesina (Jugoslavia) il 21 luglio 1860 e domiciliato a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bucci ».

Il presente decreto sarà, a cura della competente autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti dal numero 2 del citato decreto Ministeriale 10 gennaio 1926 ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 7 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(6372)

N. 2688.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Bucchich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bucchich Pietro fu Antonio e di de Bersa Maria, nato a Lesina (Jugoslavia) il 25 maggio 1858 e domiciliato a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bucci ».
Uguale restituzione è disposta anche per la moglie Bucchich Margherita, nata de Paitoni, nata a Spalato (Jugoslavia) l'11 gennaio 1871 e per le figlie: Maria, nata a Zara il 3 agosto 1890; Elena, nata a Zara il 18 luglio 1900.

Il presente decreto sarà, a cura della competente autorità comunale, notificato all'interessato nei modi previsti dal numero 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 7 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(6373)

N. 13474.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Gualtiero Maker, nato a Volosca il 26 giugno 1895 da Annibale e da Virginia Weissmann, residente a Volosca-Abbazia, diretta ad otte-

nere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Macchi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Gualtiero Mlaker è ridotto nella forma italiana di « Macchi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Aurelia Ungar nata a Budapest il 5 marzo 1899, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno notificato da podestà di Volosca-Abbazia al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5, delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 13 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: De Biase.

(6431)

N. 10139.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Antonio Celhar, nato a Fiume il 17 marzo 1903 da Antonio e da Maria Zele, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Cellani »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta.

Il cognome del signor Antonio Celhar è ridotto nella forma italiana di « Cellani » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Caterina Periani nata a Traù il 16 maggio 1908, moglie;
Laura, nata a Cherso il 25 aprile 1929, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 15 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: De Biase.

(6432)

N. 1785.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome « Barbic » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere la forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Barbic Giovanni fu Ignazio e di Antizza Caterina, nato a Lagosta (provincia di Zara) il 30 dicembre 1887 e domiciliato a Lagosta, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Barbi ».

Uguale restituzione è disposta anche per la moglie Barbic Maria nata Lesic, nata a Lagosta l'11 agosto 1886 e per i figli: Luca, nato a Lagosta il 6 novembre 1917; Caterina, nata a Lagosta il 2 dicembre 1918; Lucia, nata a Lagosta il 20 giugno 1921; Giovanni, nato a Lagosta il 7 marzo 1924 e per la madre Barbic Caterina nata Antizza, nata a Lagosta il 19 maggio 1853.

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti dal numero 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 31 ottobre 1930 - Anno IX

Il prefetto: Vaccari.

(6433)

N. 2717.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome « Lucianovich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lucianovich Giovanni fu Antonio e fu Fantella Margherita, nato a Lagosta (provincia di Zara) il 2 giugno 1875 e domiciliato a Lagosta, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Luciani ».

Uguale restituzione è disposta anche per la moglie Lucianovich Maria nata Mihanovich, nata a Lagosta il 9 gennaio 1881 e per i figli Pietro, nato a Lagosta l'11 agosto 1903;

Antonio, nato a Lagosta il 22 settembre 1904; Giovanna, nata a Lagosta il 21 gennaio 1906; Maria, nata a Lagosta il 30 aprile 1907; Nicolò, nato a Lagosta il 17 settembre 1908; Smiliana, nata a Lagosta il 3 marzo 1912; Darinca, nata a Lagosta il 10 agosto 1913; Milena, nata a Lagosta il 21 febbraio 1919.

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti dal numero 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 6 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(6434)

N. 8384.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Visintainer » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome della signorina Visintainer Domenica, figlia del fu Francesco e della fu Caneppele Fortunata, nata a Vigolo Vattaro il 1° ottobre 1868, è restituito nella forma italiana di « Visintini » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 31 ottobre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PIOMARTA.

(6447)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comuni fillosserati.

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera nel territorio del comune di Mondovì, in provincia di Cuneo, con decreto in data 22 novembre 1930 sono state estese al territorio del detto Comune le norme contenute nell'art. 6 della legge 3 gennaio 1929, n. 94.

(6564)

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera nel territorio del comune di Guadialfiera, in provincia di Campobasso, con decreto in data 22 novembre 1930 sono state estese al territorio del detto Comune, le norme contenute nell'art. 6 della legge 3 gennaio 1929, n. 94.

(6565)

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione di Belvedere Marittimo in provincia di Cosenza.

Con R. decreto 2 giugno 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre successivo, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 20 maggio 1926, n. 1154, il Consorzio d'irrigazione di Belvedere Marittimo, con sede nel Comune omonimo, provincia di Cosenza.

Il detto Consorzio, costituito con rogito 28 luglio 1843 del notaio Siecola ed aggiornato con rogito 12 agosto 1926 del notaio Nocito, di cui fanno parte 142 ditte, con un comprensorio di ettari 254, situati in comune di Belvedere Marittimo, da irrigare con le acque del torrente Solco, è stato aggiornato in conformità della legislazione vigente in seguito a deliberazione dell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Belvedere Marittimo il 29 dicembre 1929.

(6566)

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione di Lestizza in provincia di Udine.

Con R. decreto 18 settembre 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre successivo, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio d'irrigazione di Lestizza, con sede nel Comune omonimo, provincia di Udine, e ne è stato approvato lo statuto sociale.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 311 ditte, con un comprensorio di pertiche 3663, situati nel comune di Lestizza, da irrigare con le acque del canale di Martignacco, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Lestizza il 20 luglio 1930 in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(6567)

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione di Pozzuolo del Friuli in provincia di Udine.

Con R. decreto 7 settembre 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre successivo, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio d'irrigazione di Pozzuolo del Friuli, con sede nel Comune omonimo, provincia di Udine, e ne è stato approvato lo statuto sociale.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 504 ditte, con un comprensorio di ettari 362, situati in comune di Pozzuolo, da irrigare con le acque del canale di Castions, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Pozzuolo del Friuli il 27 aprile 1930 in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(6568)

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica dei bacini del Mesima e Marepotamo nelle provincie di Catanzaro e Reggio Calabria.

Con decreto Ministeriale 26 novembre 1930-IX, n. 10187, è stato approvato lo statuto del Consorzio di bonifica dei bacini del Mesima e Marepotamo, nelle provincie di Catanzaro e Reggio Calabria, secondo il testo deliberato dall'assemblea dei consorziati nell'adunanza del 6 luglio 1930, con le modifiche indicate nello stesso decreto di approvazione.

(6569)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di posti fonotelegrafici comunali.

Si comunica che il giorno 9 novembre 1930-IX è stato attivato al servizio pubblico con orario limitato di giorno un posto fonotelegrafico comunale in ciascuna delle frazioni di Catabbio, Poggio Murella e S. Martino sul Flora, del comune di Manciano, provincia di Grosseto, collegati all'ufficio telegrafico di Manciano.

(6570)

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Si comunica che il giorno 14 novembre 1930-IX è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Valdarsa, provincia di Pola.

(6571)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di note per la proroga del « modus vivendi » di stabilimento provvisorio italo-francese.

Il giorno 27 novembre 1930 è intervenuto in Parigi tra il Regio ambasciatore in quella capitale e il Ministro per gli affari esteri francese uno scambio di note per la proroga al 1° giugno 1931 del « modus vivendi » di stabilimento provvisorio italo-francese del 1927.

Tali note sono redatte in base alla formula già fissata per le precedenti proroghe.

(6578)

MINISTERO DELLE FINANZE

Accreditamento di notai.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 18 novembre 1930-IX i signori Zagari Guglielmo fu Pasquale e Vita Antonino fu Domenico, notai residenti il primo a Fiumara ed il secondo a Sbarre, ed esercenti in Reggio Calabria, sono stati accreditati presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

(6563)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 251.

Media dei cambi e delle rendite

del 2 dicembre 1930 - Anno IX

Francia	75 —	Oro	368.15
Svizzera	369.70	Belgrado	33.70
Londra	92.643	Budapest (Pengo)	3.34
Olanda	7.681	Albania (Franco oro)	366 —
Spagna	215.25	Norvegia	5.11
Belgio	2.663	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.55	Svezia	5.125
Vienna (Schillinge)	2.688	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.67	Danimarca	5.11
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	69.30
Peso Argentino Oro	14.89	Rendita 3.50 % (1902)	65.25
Peso Argentino Carta	6.535	Rendita 3 % lordo	41.175
New York	19.08	Consolidato 5 %	82.425
Dollaro Canadese	19.09	Obblig. Venezie 3.50%	77.40

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Tramutamento di certificato consolidato 3,50 per cento.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 23.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del consolidato 3,50 %, n. 457980, per la rendita annua di L. 52,50 intestato a Ielmoni Domenica fu Giovanni, nubile, domiciliata a Toceno (Novara).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'articolo 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 25 settembre 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5293)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per restituzione di certificato di rendita consolidato 3,50 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 24.

Il signor Rivero Luca, quale podestà del comune di Acceglio, a mezzo dell'ufficiale giudiziario Rocca Pompeo del Tribunale di Cuneo, il 18 luglio 1930-VIII ha diffidato il Reverendo don Allemandi Costanzo fu Gio. Giorgio, titolare della Parrocchia di Sant'Anna in Unerzio, frazione di Acceglio, a restituirgli entro il termine di mesi sei dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il certificato del consolidato 3,50 % n. 29023 di L. 301 intestato al comune di Acceglio, di cui si dichiara spossessato.

Ai termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si dichiara che trascorso il termine di sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, il suddetto certificato sarà ritenuto di nessun valore e l'Amministrazione darà corso alla domanda di rinnovazione del titolo presentato dal detto podestà di Acceglio sig. Rivero Luca.

Roma, addì 25 settembre 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5294)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 47.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 109 — Data: 26 ottobre 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Campobasso — Intestazione: Benedetto Del Prete per conto di Arcaro Antonio — Titoli del debito pubblico: nominativi 1, rendita L. 425, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 708 — Data: 10 maggio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Vannata Michele fu Lorenzo — Titoli del debito pubblico: nominativi 2, rendita L. 280, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1926.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dal: eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 31 ottobre 1930 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6302)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco N. 19).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	521948	101.50	Pizzi Giuseppina, *Vittoria* e Nicolina fu Domenico, minori sotto la p. p. della madre Colaneri Luigia fu Giuseppe ved. Pizzi, domic. in Frosolone (Campobasso); con usuf vital. alla suddetta Colaneri Luigia.	Pizzi Giuseppina, *Maria-Vittoria* e Nicolina fu Domenico, minori ecc., come contro e con usuf. vital. come contro.
Cons. 5 % »	399946 399948	195 — 795 —	Scolaro Salvatore, *Giuseppa* e Rosina fu Antonino, minori sotto la p. p. della madre Sineni Agata fu Giuseppe, ved. di Scolaro Antonino, dom. in Termini Imerese (Palermo); con usuf. vital. alla suddetta Sineni Agata.	Scolaro Salvatore, *Giuseppe* e Rosina fu Antonino, minori ecc., come contro e con usuf. vital. come contro.
»	447817	1,500 —	Pozzi Giuseppe-Osvaldo fu Agostino, dom. in Varano Borghi (Milano); con usuf. vital. a Brioschi *Teresa* fu Giovanni, ved. *Brioschi*, dom. in Varano Borghi (Milano).	Intestata come contro; con usuf. a Brioschi *Maria-Teresa* fu Giovanni, ved. di *Pozzi Agostino*, dom. come contro.
»	411316	2,615 —	Ferraris Emilio fu Angelo, dom. in Novara; con usuf. vital. a Passerini *Albertina* fu Filiberto, dom. in Mortara (Pavia).	Intestata come contro; con usuf. vital. a Passerini *Maria-Teresa-Albertina* fu Filiberto, dom. come contro.
»	413317	2,755 —	Omodei Pierino di Emilio, dom. in Novara; con usuf. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. come la precedente.
3.50 %	420783	350 —	Passerini Cesare fu Filiberto, dom. in Mortara (Pavia), con usuf. vital. a Passerini *Albertina* fu Filiberto, dom. in Mortara (Pavia).	Intestata come contro; con usuf. come la precedente.
»	754706	175 —	Ferraris Emilio di Angelo, dom. in Novara; con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
»	754707	175 —	Omodei Salè Ernesto fu Pietro, dom. in Forlì; con usuf. come la precedente.	Intestata come contro, con usuf. come la precedente.
Cons. 5 %	499466	220 —	*Ciuffiello Antonio* fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Calabrese Filomena fu Giovanni, dom. in Castelluccio Valmaggiore (Foggia).	*Ciufiello Prospero-Antonio* fu Antonio, minore ecc. come contro.
» »	143873 143874	600 — 600 —	Civera Giuseppe } Civera Paolo } fu *Paolo*, dom. in Arignano (Torino).	Civera Giuseppe } Civera Paolo } fu *Carlo, minori sotto la tutela di Civera Giuseppe fu Bartolomeo*, dom. come contro.
»	31178	25 —	Iosuè Luigi di Michele, dom. in *Monacilioni* (*Campobasso*).	Iosuè Luigi di Michele, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. in *Ancona*.
3.50 % »	728860 781490	52.50 38.50	Intestate come la precedente.	Intestate come la precedente.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA
Buoni del Tesoro ordinari Serie B Id. D	3127 2879	Cap. 1,000 — » 5,000 —	*Nanfro* Biagio fu Domenico.	*Nanfaro* Biagio fu Domenico.
Cons. 5 %	356848	500 —	*Martin's Gardozo* Delfina di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, dom. in San Carlos - Stato di S. Paolo (Brasile).	*Cardoso* Delfina di Giovanni, minore ecc. come contro.
»	356849	500 —	*Martin's Gardozo* Maria-Teresa ecc. come la precedente.	*Cardoso* Maria-Teresa ecc. come la precedente.
»	356850	500 —	*Martin's Gardozo* Edoardo-Urbano ecc. come la precedente.	*Cardoso* Edoardo-Urbano ecc. come la precedente.
»	103018	200 —	Mocata Carmela fu *Giuseppe*, minore sotto la p. p. della madre Salvo Giuseppa ved. Mocata, dom. a Trapani.	Mocata Carmela fu *Sebastiano*, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 8 novembre 1930 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6341)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

(Elenco n. 18).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA
Cons. 5 %	317689	150 —	Simonelli Rosa fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Grossi *Lina* fu Bernardo, ved. Simonelli, dom. in Arce (Caserta).	Simonelli Rosa fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Grossi *Lodovica* fu Bernardo, ved. ecc., come contro.
3,50 %	770040	150.50	Pompilio Francesco fu Federico, dom. in Secondigliano (Napoli); con usuf. vitalizio a Cardone *Cristina* fu Antonio, ved. Pompilio, ecc.	Intestata come contro; con usuf. vitalizio a Cardone *Maria-Cristina* fu Antonio, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 %	197893	170 —	Punta *Anna* fu Francesco, nubile, dom. in Milano.	Punta *Margherita-Anna-Teresa* fu Francesco, nubile, dom. in Milano.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 31 ottobre 1930 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6303)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.